

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 114

12 gennaio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE
STAGIONI 2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015**

Oggetto assembleare n. 2200

Relazione

Con il presente progetto di legge s'intendono adottare le disposizioni per la definizione del calendario venatorio regionale, nonché le prescrizioni per le Province per la predisposizione dei calendari venatori provinciali, valide per le stagioni venatorie 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Innanzitutto va premesso che i risultati ottenuti dalla applicazione della LR n. 1/2009, relativa al precedente triennio 2009/2012, sono positivi in quanto è stato possibile conciliare il prelievo venatorio sia con la tutela del patrimonio faunistico sia con la salvaguardia delle produzioni agricole.

Tali premesse inducono pertanto ad una riproposizione di buona parte del provvedimento, con l'introduzione di alcuni elementi di novità derivanti sia dalle modifiche apportate alla legge 157/92 dall'art 42 della Legge 4 giugno 2010, n.96 (Comunitaria 2009) - in particolare il comma 1 bis dell'art. 18 che prevede il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli - sia da proposte avanzate dalle Province o da Associazioni di categoria.

Si ripropongono pertanto, seppur con l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni, i prelievi selettivi degli ungulati articolati per sessi e classi di età, gli orari venatori, le misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale, nonché l'articolazione delle giornate e dei periodi di caccia.

Costituiscono viceversa un'importante innovazione rispetto la LR n. 1/2009 sia l'introduzione del parere di conformità espresso dalla Regione ai calendari venatori provinciali, che, in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, verranno adottati annualmente previo parere dell'ISPRA, sia l'introduzione di alcune misure di conservazione da adottare nelle zone umide previste dalla normativa statale (Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa").

Gli aspetti e le disposizioni sopra illustrati devono pertanto essere riproposti in un atto avente valenza di legge regionale, al fine di garantire, in un periodo di medio termine, quei proficui risultati in ordine al miglioramento della gestione faunistico-venatoria del territorio ottenuti con la precedente normativa regionale,

nonché una maggiore uniformità a livello regionale.

In sintesi, l'articolato del presente progetto di legge illustra le finalità del progetto medesimo (art. 1), specificando le competenze delle Province (comma 3) e gli obiettivi e le motivazioni dei tempi previsti per i prelievi in selezione agli Ungulati (comma 5), mentre l'art. 2 riguarda i rapporti tra Province e Regioni confinanti.

L'art. 3, "Specie cacciabili e periodi di caccia" rimuove dall'elenco delle specie cacciabili delle passate stagioni la morretta, mentre l'articolazione dei periodi di caccia vede da un lato riconfermati e per certi versi migliorati i tempi dei prelievi in selezione agli Ungulati secondo una ripartizione per specie, sessi e classi sociali (allegato B) e dall'altro interventi sia sulle date di apertura posticipate al 1° ottobre (colombaccio, beccaccia, allodola), sia sulle date di chiusura anticipate al 30 novembre per starna e pernice rossa, alla prima domenica di dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico, al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello. Per starna e pernice rossa si consente il prelievo solo in presenza di piani di gestione provinciali; il prelievo della tortora invece è consentito solo in preapertura (allegato A).

L'art. 4 "Giornate e forme di caccia", pur riproponendo l'articolazione di giornate e forme di caccia delle passate stagioni, introduce alcune limitazioni quali tre giornate di caccia in preapertura per merlo e tortora e 3 giornate fisse di caccia a settimana dal 1° al 31 gennaio al fine di diminuire l'eccessivo disturbo e le condizioni di stress nella fauna.

L'art. 5 fornisce indicazioni alle Province per l'individuazione degli orari venatori specificandone i metodi di calcolo, mentre l'art. 6 stabilisce tramite l'allegato C limiti di capi abbattibili per giornata e per stagione secondo le diverse specie o gruppi di specie, introducendo nuovi carnieri giornalieri e stagionali per codone, pavoncella, quaglia e allodola, mantenendo quanto già previsto nelle passate stagioni per la beccaccia.

L'art. 7 prescrive il periodo e le modalità dell'addestramento dei cani da caccia, spostando alla terza domenica di agosto

l'inizio di tale attività.

Seguono alcune disposizioni (art. 8) che individuano, secondo le specificità della nostra regione, ulteriori misure di salvaguardia delle colture agricole e terreni da considerarsi in attualità di coltivazione rispetto a quanto stabilito su scala nazionale. Tra i terreni in attualità di coltivazione, sono stati introdotti gli impianti da biomassa e le tartufaie coltivate, mentre è stato esteso il divieto di sparo da distanza inferiore a 150 m. in direzione anche degli impianti a pannelli solari fotovoltaici.

L'art. 9 riporta le misure di conservazione da adottare nelle zone di protezione speciale (ZPS), così come previsto dal DM 17 ottobre 2007 e dalla DGR n. 1224/2008, nonché quelle da adottare nelle zone umide, come previsto dalla specifica normativa statale (Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa").

L'art. 10 contiene puntuali e sempre più stringenti prescrizioni sull'uso del tesserino regionale di caccia al fine di consentire il controllo dell'attività venatoria: infatti devono essere immediatamente annotati i singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante. È stata riconfermata la riconsegna del tesserino al 31 marzo al fine di consentire l'acquisizione in tempi rapidi dei dati sui prelievi, informazioni utili per la gestione della fauna e della caccia da parte di province e ATC, ma anche informazioni che vanno ad incrementare la ventennale banca dati regionale sui tesserini di caccia, in questo anticipando quanto l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa (AEWA) raccomanda. La data di riconsegna della scheda riepilogativa "caccia in deroga" a cura dei cacciatori interessati è stata unificata alla riconsegna del tesserino al fine di semplificare gli adempimenti dei cacciatori.

Con l'art. 11 (Disposizioni finali) si attribuisce alle norme oggetto del presente provvedimento di legge una validità triennale, mentre l'art. 12 detta disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La presente legge, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) definisce le disposizioni concernenti il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione in materia di caccia, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti nonché in relazione ai contenuti del documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species* in EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.

3. Le Province, in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, adottano annualmente ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 il calendario venatorio, previo parere di conformità alle prescrizioni contenute nella presente legge espresso con atto del Dirigente competente.

4. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

5. La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.

6. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.

7. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Art. 2*Rapporti tra Province e Regioni confinanti*

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra le Province competenti, sentiti gli ATC interessati.

Art. 3*Specie cacciabili e periodi di caccia*

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:

starna (*Perdix perdix*);
 pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 fagiano (*Phasianus colchicus*);
 lepre comune (*Lepus europaeus*);
 coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 volpe (*Vulpes vulpes*);
 cinghiale (*Sus scrofa*);
 capriolo (*Capreolus capreolus*);
 cervo (*Cervus elaphus*);
 daino (*Dama dama*);
 muflone (*Ovin musimon*);
 cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 gazza (*Pica pica*);
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 alzavola (*Anas crecca*);
 beccaccino (*Gallinago gallinago*);
 canapiglia (*Anas strepera*);
 codone (*Anas acuta*);
 fischione (*Anas penelope*);
 folaga (*Fulica atra*);
 frullino (*Lymnocyptes minimus*);
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
 germano reale (*Anas platyrhynchos*);
 marzaiola (*Anas querquedula*);
 mestolone (*Anas clypeata*);
 moriglione (*Aythya ferina*);
 pavoncella (*Vanellus vanellus*);
 porciglione (*Rallus aquaticus*);
 allodola (*Alauda arvensis*);
 quaglia (*Coturnix coturnix*);
 tortora (*Streptopelia turtur*);
 colombaccio (*Columba palumbus*);
 beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 merlo (*Turdus merula*);
 cesena (*Turdus pilaris*);
 tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
 tordo sassello (*Turdus iliacus*).

2. Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali formulati secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente legge.

3. I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B alla presente legge.

4. Le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni della presente legge.

5. La Regione, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, disciplina con apposito atto, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici avversi.

Art. 4

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a. dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma;

b. dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) del presente comma fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c. dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;

d. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruito due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:

a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;

b. caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;

c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira da parte dei selecontrollori dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

4. Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi. Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province valutano lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

5. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali. La caccia agli ungulati è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, in attuazione dei piani di selezione. Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a forme di pastorazione artificiale.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

7. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anti-

cipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare alle specie di cui al comma 8 del presente articolo, nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della legge n. 157 del 1992.

8. Le specie cacciabili ai sensi di quanto disposto dal comma 7 del presente articolo vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo nelle sole prime 3 giornate utili, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.

9. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A alla presente legge, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

10. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

11. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

12. Le Province, per la caccia alla lepre, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. Non sono ammesse più mute assieme.

Art. 5

Orari venatori

1. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. La caccia alla fauna migratoria, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

3. Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

Art. 6

Carniere

1. Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può ab-

battere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C alla presente legge, alla voce carniere giornaliero.

2. Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C alla presente legge, alla voce carniere stagionale.

3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C alla presente legge, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B e i carniere previsti nell'allegato C alla presente legge. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

4. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

Art. 7

Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'articolo 8.

4. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

5. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

Art. 8

Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad

abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, di recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, di recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta, nonché di impianti a pannelli solari fotovoltaici.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

a. i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;

b. le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c. i vivai ed i terreni in rimboscimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;

d. i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e. i frutteti specializzati;

f. i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;

g. le tartufole coltivate, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 9

Prescrizioni valide nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone umide

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è fatto divieto di:

a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni della presente legge;

c. utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d. addestrare ed allenare i cani ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, prima del 1° settembre;

e. abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".

2. Ai fini della conservazione delle specie di avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.

3. Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione.

4. Ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Art. 10

Norme generali sul tesserino venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda

invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').

3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino immediatamente. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.

9. In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.

10. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

11. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

12. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 11 del presente articolo. In caso di mancata riconsegna

entro il 31 marzo, oltre alla sanzione prevista all'articolo 61, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 8 del 1994, viene applicata in ogni caso la sospensione del tesserino per un giorno di esercizio venatorio, corrispondente alla terza domenica di settembre. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.

13. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le norme della presente legge, si applicano limitatamente alle stagioni venatorie 2012 - 2013, 2013 - 2014 e 2014 - 2015.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Pernice rossa	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Starna	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Fagiano	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Volpe	3a dom				31
Lepre comune	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Coniglio selvatico	3a dom			1a dom	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	3a dom				31
Gazza	3a dom				31
Ghiandaia	3a dom				31
Germano reale	3a dom				31
Canapiglia	3a dom				31
Fischione	3a dom				31
Codone	3a dom				31
Mestolone	3a dom				31
Moriglione	3a dom				31
Alzavola	3a dom				31
Marzaiola	3a dom				31
Folaga	3a dom				31
Gallinella d'acqua	3a dom				31
Porciglione	3a dom				31
Beccaccino	3a dom				31
Frullino	3a dom				31
Pavoncella	3a dom				31
Quaglia	3a dom			31	
Beccaccia		1			20
Tortora	SOLO PREAPERTURA				
Colombaccio		1			31
Allodola		1		31	
Merlo	3a dom			31	
Cesena	3a dom				20
Tordo bottaccio	3a dom				20
Tordo sassello	3a dom				20

(*) I piani di gestione provinciali prevedono per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	0, I, II e III
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre – 15 febbraio	M	III e IV
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

Allegato C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	5		25
Volpe	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	25		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		